

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro VIII - Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica
Titolo III - Procedimenti speciali

Art. 556 Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta.

1. Per il giudizio abbreviato e per l'applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli [articoli 555](#), comma 2, [557](#) e [558](#), comma 8. Si osserva altresì, in quanto applicabile, la disposizione dell'[articolo 441-bis](#); nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio.